

Articolo **2103** Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 10/08/2025]

Prestazione del lavoro

Dispositivo dell'art. 2103 Codice Civile

Fonti → [Codice Civile](#) → [LIBRO QUINTO - Del lavoro](#) → [Titolo II - Del lavoro nell'impresa](#) → [Capo I - Dell'impresa in generale](#) → [Sezione III - Del rapporto di lavoro](#)

Il lavoratore⁽¹⁾ deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali

di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo⁽²⁾.

ART. PRECEDENTE ART. SUCCESSIVO

Note

(1) L'articolo 2103 c.c. è stato così sostituito, da ultimo, dall'art. 55 del D. Lgs. 20 febbraio 2015 di attuazione del c.d. "Jobs Act". Le disposizioni ivi contenute trovano applicazione per tutti i lavoratori, anche per quelli assunti prima del 7 marzo 2015.

(2) Ogni modifica "in peius" delle mansioni importa nullità della stessa. Essa non trova applicazione nel caso in cui la modifica "in peius" sia dovuta ad una situazione di urgenza determinata da forza maggiore (v. 1218).